

Verona, 11 Dicembre 2017

CIRCOLARE TEMATICA

Novità in materia di rottamazione dei ruoli (DL 16.10.2017 n. 148 conv. L. 4.12.2017 n. 172)

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 PREMESSA

Con la L. 4.12.2017 n. 172, pubblicata sulla *G.U.* 5.12.2017 n. 284, è stato convertito in legge il DL 16.10.2017 n. 148, c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018”.

Il DL 148/2017 è entrato in vigore il 16.10.2017, mentre la L. 4.12.2017 n. 172 è in vigore dal 6.12.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le novità in materia di “rottamazione dei ruoli” contenute nell’art. 1 del DL 148/2017, come modificato in sede di conversione.

2 POSTERGAZIONE AL 7.12.2017 DELLE PRIME TRE RATE O DEL VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 ha previsto una rottamazione dei carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016.

Per fruire della rottamazione, che comporta lo stralcio delle intere sanzioni amministrative e degli interessi di mora, sarebbe stato necessario presentare domanda entro il 21.4.2017.

Si rammenta che la rottamazione non è circoscritta alle entrate tributarie (imposte sui redditi, IVA, registro, tributi locali riscossi dall’ex Equitalia), potendo riguardare anche, tra gli altri, i contributi previdenziali e assistenziali (non solo riconducibili all’INPS, ma pure alle Casse professionali e agli altri enti di previdenza e di assistenza).

Le rate, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (l’ex Equitalia) ha liquidato e comunicato ai debitori, possono al massimo essere cinque, e le prime tre avevano come scadenza il 31.7.2017, il 30.9.2017 e il 30.11.2017.

Sulla base dell’art. 1 del DL 148/2017 convertito, si stabilisce che le rate in scadenza il 31.7.2017, il 30.9.2017 e il 30.11.2017 sono postergate al 7.12.2017.

Tale novità è particolarmente importante, posto che il tardivo, insufficiente o mancato pagamento anche di una sola delle rate impedisce l’accesso alla definizione, quindi, in assenza della proroga, avrebbe comportato il mancato stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e l’impossibilità di dilazionare ulteriormente il debito.

Inoltre, la quarta rata, in scadenza al 30.4.2018, viene postergata al 31.7.2018.

Rimane invece invariato il termine di pagamento della quinta e ultima rata, fissato al 30.9.2018.

2.1 MANCATO PAGAMENTO DELLE PRIME TRE RATE

Grazie alle novità introdotte dall’art. 1 del DL 148/2017 convertito, i debitori che non hanno pagato una o più delle prime tre rate (scadenti come detto il 31.7.2017, il 30.9.2017 e il 30.11.2017), possono versarle, senza oneri aggiuntivi e senza la necessità di comunicare alcunché all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 7.12.2017.

Per i versamenti è necessario utilizzare i bollettini che erano stati allegati alla comunicazione di liquidazione degli importi ad opera dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

2.2 TARDIVO PAGAMENTO DELLE PRIME TRE RATE

I soggetti che hanno pagato tardivamente una o più delle prime tre rate, fermo restando il rispetto del termine del 7.12.2017, fruiscono dei benefici della rottamazione.

Non occorre dare comunicazione di ciò all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

2.3 INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELLE PRIME TRE RATE

Anche coloro i quali hanno pagato in misura insufficiente una o più delle prime tre rate possono mantenere i benefici della rottamazione se, entro il 7.12.2017, vengono integrati i versamenti.

Per l'integrazione occorre utilizzare sempre i bollettini di pagamento che erano stati allegati alla comunicazione di liquidazione, naturalmente versando solo l'importo mancante.

2.4 MANCATO PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

La proroga al 7.12.2017 vale anche per i debitori che, nell'originaria domanda di rottamazione, non hanno optato per il versamento rateale e che, di conseguenza, entro il 31.7.2017 avrebbero dovuto pagare l'intero carico.

Detti soggetti, se non hanno effettuato il versamento, oppure lo hanno eseguito tardivamente o in maniera insufficiente, fruiscono della proroga al 7.12.2017.

2.5 DEBITORI CHE NON HANNO VERSATO ALCUN IMPORTO

La legge non prende in considerazione l'ipotesi in cui, entro il 7.12.2017, non venga pagato alcun importo, quindi dovrebbero rimanere validi i chiarimenti che erano stati diramati dall'ex Equitalia in relazione a coloro che, entro il 31.7.2017 (termine originario per il pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione) non avessero versato alcunché.

Dunque:

- se il debitore aveva già ottenuto un piano di dilazione dei ruoli, egli può chiedere la riattivazione della dilazione in un numero di rate pari al piano originario, oppure (ma il punto potrebbe non essere pacifico) in un nuovo numero con un massimo di 72 rate;
- se il debitore aveva già ottenuto una dilazione ma era decaduto, è possibile essere riammessi pagando, in unica soluzione, tutte le rate scadute;
- se il debitore non aveva proprio chiesto la dilazione, non sembra più possibile domandarla.

Trattasi però di problematiche sulle quali non ci sono indicazioni ufficiali, per cui è imprescindibile recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

3 RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE PER I CARICHI TRASMESSI DAL 2000 AL 2016

Ai sensi dell'art. 1 del DL 148/2017 convertito, è prevista, in relazione ai carichi trasmessi dal 2000 al 2016, una riammissione per i debitori che non hanno presentato la relativa domanda entro il 21.4.2017.

Coloro i quali, invece, hanno presentato tale domanda, beneficiano della proroga del termine di pagamento delle prime tre rate al 7.12.2017, come illustrato in precedenza.

Fermo restando quanto si esporrà in merito alle scadenze e alla liquidazione degli importi, detta rottamazione segue le regole di quella prevista originariamente dall'art. 6 del DL 193/2016, quindi:

- vale per tutte le entrate riscosse dagli Agenti della Riscossione (in breve, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia SPA), con le eccezioni previste (ad esempio, carichi relativi a sanzioni non tributarie e non previdenziali, risorse proprie dell'Unione europea, IVA all'importazione);

- non vale per le entrate riscosse in proprio dagli enti locali, da altri enti o dai concessionari locali;
- comporta lo stralcio per intero delle sanzioni amministrative tributarie, delle sanzioni civili connesse alle violazioni previdenziali (INPS, INAIL, Casse di previdenza professionali) e degli interessi di mora (quindi dei soli interessi conteggiati in caso di mancato pagamento delle somme intimate tramite cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS);
- se si tratta di sanzioni connesse a violazioni del Codice della strada, le sanzioni rimangono dovute in quanto lo stralcio riguarda solo le maggiorazioni di legge e gli interessi di mora;
- bisogna pagare, per intero, gli importi a titolo di capitale, interessi diversi da quelli di mora e gli aggi di riscossione parametrati al dovuto (oltre rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento);
- non è necessario rottamare tutti i carichi, potendo sussistere una rottamazione parziale (il debitore può scegliere quali ruoli, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS rottamare).

Per “carichi” si intendono non solo i ruoli, ma anche gli importi affidati agli Agenti della Riscossione a seguito di accertamento esecutivo oppure di avviso di addebito INPS.

3.1 DILAZIONI DEI RUOLI IN ESSERE

La presenza di dilazioni dei ruoli in essere non osta alla rottamazione: gli importi versati restano incamerati dall’Erario e, in nessun caso, viene dato luogo al rimborso di somme già pagate.

Viene inoltre previsto che:

- l’accesso alla rottamazione è condizionato al pagamento, nei termini di cui si dirà, di tutte le rate scadute al 31.12.2016 non onorate, sempre che si tratti di dilazioni in essere al 24.10.2016;
- nei termini che si esporranno, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà l’ammontare delle rate di cui sopra;
- sono sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel lasso temporale che va dalla presentazione della domanda di rottamazione (il cui termine ultimo è il 15.5.2018) al termine di versamento della prima o unica rata (31.10.2018).

3.2 PROCEDURA

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato il nuovo modello di domanda di rottamazione (denominato modello “DA 2000/17”), che può essere scaricato gratuitamente dal relativo sito oppure ritirato presso gli sportelli.

Il modello, a pena di decadenza, va presentato entro il 15.5.2018:

- personalmente dal debitore;
- oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell’intermediario);
- mediante consegna manuale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle PEC all’uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità);
- o mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando la procedura *on line* “Fai D.A. te” disponibile anche nella propria area riservata.

Nel modello occorre impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di rottamazione ed esercitare, se del caso, l’opzione per il pagamento rateale.

3.2.1 Importi relativi alle rate pregresse non onorate

Una volta presentato il modello entro il 15.5.2018:

- entro il 30.6.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l’importo di tutte le rate scadute al 31.12.2016 non onorate, relative a piani di dilazione dei ruoli in essere al 24.10.2016;
- entro il 31.7.2018, il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla rottamazione, deve pagare le suddette rate.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento di tali importi impedisce di fruire della rottamazione.

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.

3.2.2 Importi relativi alla rottamazione

Entro il 30.9.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da rottamazione dei ruoli, dandone comunicazione al contribuente.

A questo punto, se si è optato per il pagamento rateale, gli importi dovranno essere versati:

- per il 40%, entro il 31.10.2018;
- per un ulteriore 40%, entro il 30.11.2018;
- per il restante 20%, entro il 28.2.2019.

Se non si è optato per il pagamento rateale, le intere somme andranno versate entro il 31.10.2018.

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.

4 ACCESSO ALLA ROTTAMAZIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI RATE IN SCADENZA ENTRO IL 31.12.2016

Uno dei presupposti per accedere alla rottamazione dei ruoli, la cui domanda andava presentata entro il 21.4.2017, era il regolare pagamento di rate concernenti piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadenti a ottobre, novembre e dicembre 2016.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha negato l’accesso alla rottamazione (opponendo il diniego) anche a coloro i quali avevano rate non pagate con scadenza antecedente a ottobre 2016.

Ora, per effetto dell’art. 1 del DL 148/2017 convertito, possono essere “riammessi” alla rottamazione:

- i debitori che sono stati notificati di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in scadenza a ottobre, novembre e dicembre 2016;
- i debitori che sono stati notificati di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in scadenza in momenti antecedenti a ottobre 2016.

Tra l’altro, si evidenzia che, in ogni caso, il diniego di accesso alla rottamazione, in punto motivazione, era basato sul mancato pagamento delle rate scadenti da ottobre a dicembre 2016.

La riammissione concerne solo i debitori notificati di un diniego basato sui motivi indicati, e non per altre cause (ad esempio carichi non definibili, come quelli derivanti da sanzioni irrogate dalla CONSOB, o carichi trasmessi prima dell’1.1.2000).

4.1 RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE

La procedura di riammissione alla rottamazione dei ruoli si articola in tre fasi:

- presentazione dell'apposita domanda ad opera del debitore;
- liquidazione delle rate non onorate (quelle relative ai piani in essere al 24.10.2016, che in breve sono state la causa del diniego) e loro pagamento in unica soluzione;
- liquidazione delle rate da rottamazione dei ruoli e pagamento ad opera del debitore, in unica soluzione o in forma rateale.

4.1.1 Trasmissione della domanda di rottamazione

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione all'art. 1 del DL 148/2017 antecedente alla conversione, aveva approvato un apposito modello per la riammissione (denominato modello "DA-R"). A seguito della conversione del DL 148/2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha stabilito che anche per la riammissione in esame deve essere utilizzato il nuovo modello "DA 2000/17", che può essere scaricato gratuitamente dal relativo sito oppure ritirato presso gli sportelli.

Rimangono validi i modelli già presentati.

Il modello, a pena di decadenza, va presentato entro il 15.5.2018:

- personalmente dal debitore;
- oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell'intermediario);
- mediante consegna manuale presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle PEC all'uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità);
- o mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando la procedura *on line* "Fai D.A. te" disponibile anche nella propria area riservata.

Nel modello occorre impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di rottamazione ed esercitare, se del caso, l'opzione per il pagamento rateale.

4.1.2 Importi relativi alle rate pregresse non onorate

Una volta presentato il modello entro il 15.5.2018:

- entro il 30.6.2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l'importo di tutte le rate scadute al 31.12.2016 non onorate, che hanno dato luogo al diniego;
- entro il 31.7.2018, il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla riammissione, deve pagare le suddette rate.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento di tali importi impedisce di fruire della rottamazione.

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.

4.1.3 Importi relativi alla rottamazione

Entro il 30.9.2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da rottamazione dei ruoli, dandone comunicazione al contribuente.

A questo punto, se si è optato per il pagamento rateale, gli importi dovranno essere versati:

- per il 40%, entro il 31.10.2018;

- per un ulteriore 40%, entro il 30.11.2018;
- per il restante 20%, entro il 28.2.2019.

Se non si è optato per il pagamento rateale, le intere somme andranno versate entro il 31.10.2018.

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.

4.2 DEBITORI CHE HANNO IMPUGNATO IL DINIEGO DI ROTTAMAZIONE

La legge non prende in considerazione i debitori che, ricevuto il diniego di rottamazione, lo hanno impugnato nei termini decadenziali di legge.

Se nulla, nel frattempo, è stato pagato, si può valutare l'eventualità di una rinuncia al ricorso con compensazione delle spese accettata dalla controparte, per poter presentare la domanda entro il 15.5.2018 e accedere alla "riammissione" (salvo si intenda coltivare il contenzioso per ottenere la condanna alle spese della controparte).

Qualora, di contro, il debitore abbia continuato a pagare le rate, avrebbe diritto al riconoscimento (o al rimborso) della quota di sanzioni e di interessi di mora, di diritto stralciati per effetto della rottamazione.

Siccome, dal testo normativo, tale riconoscimento non è previsto come effetto della riammissione, si potrebbe valutare di continuare nel contenzioso.

5 ESTENSIONE DELLA ROTTAMAZIONE AI CARICHI TRASMESSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'1.1.2017 AL 30.9.2017

Ai sensi dell'art. 1 del DL 148/2017 convertito, la rottamazione dei ruoli viene estesa ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2017 al 30.9.2017.

Per "carichi" si intendono non solo i ruoli, ma anche gli importi affidati agli Agenti della Riscossione a seguito di accertamento esecutivo oppure di avviso di addebito INPS.

Fermo restando quanto si esporrà in merito alle scadenze, la rottamazione in esame segue le regole di quella prevista originariamente dall'art. 6 del DL 193/2016, quindi:

- vale per tutte le entrate riscosse dagli Agenti della Riscossione (in breve, da Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia SPA), con le eccezioni previste (ad esempio, carichi relativi a sanzioni non tributarie e non previdenziali, risorse proprie dell'Unione europea, IVA all'importazione);
- non vale per le entrate riscosse in proprio dagli enti locali, da altri enti o dai concessionari locali;
- comporta lo stralcio intero delle sanzioni amministrative tributarie, delle sanzioni civili connesse alle violazioni previdenziali (INPS, INAIL, Casse di previdenza professionali) e degli interessi di mora (quindi dei soli interessi conteggiati in caso di mancato pagamento delle somme intimate tramite cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS);
- se si tratta di sanzioni connesse a violazioni del Codice della strada, le sanzioni rimangono dovute in quanto lo stralcio riguarda solo le maggiorazioni di legge e gli interessi di mora;
- bisogna pagare, per intero, gli importi a titolo di capitale, interessi diversi da quelli di mora e gli aggi di riscossione parametrati al dovuto (oltre rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento);
- non è necessario rottamare tutti i carichi, potendo sussistere una rottamazione parziale (il debitore può scegliere quali ruoli, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS rottamare).

5.1 DILAZIONI DEI RUOLI IN ESSERE

La presenza di dilazioni dei ruoli in essere non osta alla rottamazione: gli importi versati restano incamerati dall'Erario e, in nessun caso, viene dato luogo al rimborso di somme già pagate.

Viene inoltre previsto che:

- l'accesso alla rottamazione non è precluso dal mancato pagamento delle rate relative ai piani di dilazione dei ruoli in essere;
- sono di diritto sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel lasso temporale che va dalla presentazione della domanda di rottamazione (il cui termine ultimo è il 15.5.2018) al termine di versamento della prima o unica rata (31.7.2018).

5.2 PROCEDURA

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato il nuovo modello di domanda di rottamazione (denominato modello "DA 2000/17"), che può essere scaricato gratuitamente dal relativo sito oppure ritirato presso gli sportelli.

Rimangono validi i modelli già presentati.

Il modello, a pena di decadenza, va presentato entro il 15.5.2018:

- personalmente dal debitore;
- oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell'intermediario);
- mediante consegna manuale presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle PEC all'uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità);
- o mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando la procedura *on line* "Fai D.A. te" disponibile anche nella propria area riservata.

Nel modello occorre impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di rottamazione ed esercitare, se del caso, l'opzione per il pagamento rateale.

Entro il 30.6.2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l'importo da pagare per effetto della rottamazione; quindi, non è prevista l'autoliquidazione delle somme.

5.3 VERSAMENTI

Gli importi possono essere pagati in cinque rate, osservando le seguenti scadenze:

- 31.7.2018, per la prima rata;
- 30.9.2018, per la seconda rata;
- 31.10.2018, per la terza rata;
- 30.11.2018, per la quarta rata;
- 28.2.2019, per la quinta rata.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento anche di una sola rata impedisce di fruire della rottamazione, nonché di richiedere una ulteriore dilazione oppure di riprendere quella che era in essere.

Se non si opta per il pagamento rateale, le intere somme vanno versate entro il 31.7.2018.

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.

Resta da appurare se, come avvenuto in occasione della pregressa rottamazione, l'omesso, tardivo o insufficiente pagamento della prima rata consenta la ripresa della dilazione che era in essere (fermo restando il mancato accesso alla rottamazione).

6 SOMME RISCOSSE IN PROPRIO DAGLI ENTI LOCALI

Gli enti locali (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), con riferimento alle loro entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale, anche tributarie, possono deliberare, con apposito regolamento, l'accesso alla rottamazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 148/2017, quindi entro il 4.2.2018.

Deve però trattarsi di ingiunzioni fiscali notificate entro il 16.10.2017 dagli enti stessi o dai loro concessionari della riscossione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini